

**Comune di VINZAGLIO  
Provincia di NOVARA**

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
.....	.....
<b>DELIBERAZIONE N. 38</b>	
Data 25 NOVEMBRE 2015	

(<sup>1</sup>) COPIA

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze Consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a Seduta Consiliare, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
OLIVERO	Giuseppe	SI		PADERNO	Gian Mauro	SI
BANFO	Massimo	SI		ANTONELLI	Massimo	SI
DI PIERO	Paolo	SI		CIANCIOLO	Alessandro	SI
DI VITO	Giuseppe	SI				
NEBBIA	Giovanni	SI				
PEZZANA	Simona	SI				
TANNORELLA	Calogera		SI			
BANFO	Pierluigi	SI				
					Totali	07 04

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CARE', il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

<sup>1</sup> Originale (oppure) copia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla legge finanziaria 2006), convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, all'art. 3, rubricato "*disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*"; **Considerato** che il richiamato decreto ha modificato la disciplina relativa all'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, nell'intento di migliorare il servizio e, soprattutto, di elevare il grado della riscossione stessa;

**Rilevato** che detta norma sopprimendo, dal 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, ha assegnato le funzioni relative alla riscossione nazionale ad una nuova società pubblica denominata Equitalia S.p.A., già Riscossioni S.p.A.;

**Considerato** che il legislatore ha stabilito un periodo transitorio durante il quale l'ente comunale aveva la possibilità di verificare, sulla base delle proprie esigenze, la migliore modalità di gestione delle proprie entrate sia tributarie che non tributarie;

**Atteso** che gli enti locali, durante il periodo transitorio, hanno potuto affidare *ope legis* ad Equitalia S.p.A la riscossione delle proprie entrate o, in alternativa, hanno deciso di gestire direttamente le proprie entrate o, comunque, affidare, anche in maniera disgiunta, l'attività di liquidazione, riscossione e accertamento mediante una delle modalità indicate dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

**Considerato** che il legislatore è intervenuto nuovamente nell'ambito della riscossione degli enti locali con l'emanazione D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con Legge 12 luglio 2011, n. 106, apportando significative modifiche in materia di gestione delle entrate, sia tributarie che non tributarie, di tali enti;

**Verificato** che la norma sopra richiamata dispone, all'art. 7, comma 2, gg-ter, il divieto per la società Equitalia S.p.A. di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

**Preso atto** che la decorrenza del predetto divieto era inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, poi procrastinato al 1° gennaio 2015;

**Rimarcato** che il richiamato articolo 7, comma 2, al punto gg-quater stabilisce che per l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, i Comuni dovranno utilizzare la modalità dell'ingiunzione di pagamento disciplinata dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

**Evidenziato** che lo strumento dell'ingiunzione fiscale costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione, in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

**Considerato** che in tale contesto normativo gli uffici tributi comunali, dal 1° gennaio 2013, dovranno essere in grado di gestire direttamente le proprie entrate o di affidare il servizio a soggetti terzi;

**Rilevato** che nell'ipotesi di affidamento in concessione non potranno essere seguite le procedure dettate dal Titolo II del D.P.R. 602/73, per l'attività di riscossione coattiva;

**Atteso** che il legislatore ha previsto la nuova figura del funzionario responsabile della riscossione, che dovrà esercitare le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nominata dal sindaco o dal legale rappresentante della società che provvede alla riscossione coattiva;

**Considerato** che le nuove disposizioni normative richiamate hanno fissato rilevanti limiti anche in materia di accesso alle banche dati da parte degli agenti della riscossione, con importanti riflessi in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di riscossione;

**Verificato** che in relazione alle procedure cautelari, al punto gg-octies ) dell'art. 7, comma 2 è disposto che in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI o ai gestori degli altri pubblici registri;

**Rilevato** che il successivo punto gg-decies) prevede che l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

- 1) *ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;*
- 2) *ottomila euro, negli altri casi"....;*

**Ritenuto** opportuno affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie comunali, nello specifico dell'I.M.U. e della TASI, per le annualità decorrenti dal 2012 per quanto concerne l'I.M.U. e dal 2014 per la TASI, per le seguenti motivazioni:

l'attività di accertamento tributario si configura come un obbligo di legge da assolversi da parte degli Enti Locali. Il Comune di Vinzaglio non ha al proprio interno risorse umane e sistemi informatici necessari per svolgere autonomamente ed in tempi brevi tali operazioni, ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata nel settore. Appare dunque conveniente affidare congiuntamente l'attività di verifica e quella dell'intero ciclo di riscossione, anche coattiva, al fine di ottimizzare i tempi di riscossione, vista l'esigenza di bilancio del Comune di incrementare le proprie entrate.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii.;

Preso atto che il citato art. 52 del D.Lgs. 446/97 indica i criteri che devono essere adottati per operare la scelta in ordine all'affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli enti locali;

**Richiamato** il comma 5, dell'articolo summenzionato che, alla lettera b) specifica: "*qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

- 1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
- 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
- 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
- 4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica";*

**Rimarcato** che il comma 5, lettera c), del pluricitato art. 52, avverte gli enti locali che l'affidamento del servizio indicato alla lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

**Atteso** che i Comuni possono comunque decidere di svolgere l'attività di riscossione e accertamento attraverso le forme associative previste dal Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e cioè mediante:

- comunità montane (art. 27),
- convenzioni tra comuni (art. 30),
- consorzi tra comuni (art. 31),
- unioni di comuni (art. 32);

**Verificato** che l'ente comunale può effettuare la riscossione coattiva con la modalità dell'ingiunzione di pagamento, disciplinata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora l'attività venga svolta direttamente o mediante altro soggetto, ad esclusione di Equitalia S.p.A., che si avvale della procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

**Rilevato** che l'ente comunale non può stabilire a priori la modalità con cui dovrà essere svolto il servizio di riscossione;

**Evidenziato** che l'affidamento può essere fatto in maniera disgiunta non solo in relazione alle diverse attività di liquidazione, riscossione e accertamento, ma anche in riferimento alla tipologia della riscossione;

**Ritenuto**, pertanto, che l'ente comunale può decidere di affidare il solo servizio di riscossione coattiva o, eventualmente solamente quello di riscossione volontaria;

**Preso** comunque atto che la riscossione coattiva riguarda normalmente una parte contenuta delle riscossioni che l'ente comunale deve curare;

**Ritenuto** di dover affidare a terzi l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie comunali, nello specifico dell'I.M.U. e della TASI, per le annualità decorrenti dal 2012 per quanto concerne l'I.M.U. e

dal 2014 per la TASI, in considerazione dell'organizzazione del nostro ente e del personale addetto all'ufficio tributi;

**Atteso** che si intende procedere all'affidamento con procedura ad evidenza pubblica in ordine alla riscossione coattiva;

**Vista** la relazione del funzionario responsabile del servizio per il quale si intende procedere all'affidamento a terzi (allegato 1) che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente delibera e che si allega alla stessa;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente**

**D E L I B E R A**

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di condividere quanto esposto in premessa;

3) di affidare a terzi il servizio relativo alla riscossione coattiva delle seguenti entrate tributarie:

I.M.U. per le annualità decorrenti dal 2012 e sino a tutto il 2015

TASI per le annualità 2014 e 2015;

4) di provvedere all'affidamento del suddetto servizio mediante procedura ad evidenza pubblica;

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli

**D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE**  
**Geom. Giuseppe Olivero**

Firmato in originale



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Giuseppe Carè**

Firmato in originale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

*Dalla residenza comunale, li 10 DIC. 2015*



**Il Responsabile del Servizio**

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

*Dalla residenza comunale, li .....*

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Giuseppe Carè

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio 10 DIC. 2015



**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Giuseppe Carè